
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Chiamata in causa iussu iudicis: litisconsorzio necessario c.d. "processuale" non rimuovibile in sede d'impugnazione

Il potere di cui all'art. 107 c.p.c. di disporre la chiamata in causa iussu iudicis è un potere discrezionale del giudice di primo grado rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità; come tale, esso è sempre rimesso alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità.

Massime rilevanti:

La chiamata in causa iussu iudicis di cui all'art. 107 c.p.c. determini una situazione di litisconsorzio necessario c.d. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione (Cass. n. 2901 del 2008, Cass. n. 3717 del 2010).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.9.2015, n. 18318

...omissis...

Preliminarmente, occorre dare atto che è intervenuta la rinuncia del ricorrente principale nei confronti di xxxxxxx e l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente xxx

Va pertanto dichiarato estinto il giudizio nei rapporti tra le due parti principali, con compensazione delle spese di lite tra loro in ragione della incondizionata accettazione della rinuncia da parte di xxxxx

In conseguenza dell'estinzione parziale del giudizio, si esamineranno solo i motivi di ricorso che attengono al rapporto tra la società di vigilanza, danneggiante e assicurata, e le sue compagnie di assicurazioni. Il ricorso principale de xxxxx

I primi due motivi di ricorso sono dedicati alla questione della dichiarata estinzione del giudizio nei confronti di tre delle quattro società coassicuratrici.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 305 c.p.c. in relazione agli artt. 154, 303 e 307 c.p.c. laddove la corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado sul punto della dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente a tre delle quattro compagnie di assicurazioni chiamate in causa (Milano, xxxxxxx), non dando il dovuto rilievo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini del rispetto del termine semestrale fissato dall'art. 305 c.p.c. entro il quale il processo deve essere riassunto è sufficiente che l'atto di riassunzione sia stato depositato nella cancelleria dell'Ufficio Giudiziario dinanzi al quale pende il processo nel termine di sei mesi dalla interruzione, a prescindere dalla data nella quale venga poi effettuata la notifica dell'atto di riassunzione, non essendo perentorio, e potendo essere prorogato, il termine per la notifica stabilito dal giudice ex art. 303 c.p.c..

Nella specie si è verificato che, verificatasi la fusione per incorporazione di una delle compagnie di assicurazione evocate in giudizio, xxxxx., il giudice all'udienza del 7.3.2002 ha dichiarato l'interruzione dell'intero giudizio. Il Cxxxxxxx attore della causa principale di risarcimento danni, depositava tempestivamente il ricorso in riassunzione, in data 24.7.2002, e provvedeva a notificarlo nel termine fissato dal giudice nei confronti di alcune soltanto delle parti; lo stesso richiedeva ed otteneva un nuovo termine per effettuare la notifica all'udienza del 10.12.2002, quando il termine di sei mesi era già decorso, e provvedeva a notificare nel rispetto del nuovo termine fissato per la successiva udienza fissata al 6.5.2003. Alla suddetta udienza le tre co-assicuratrici comparivano deducendo l'estinzione del giudizio. Sostiene la ricorrente che la corte di merito non avrebbe rispettato il prevalente orientamento di legittimità, che ritiene suscettibile di proroga il termine ordinatorio ex art. 303 originariamente assegnato, purchè sia stato rispettato il termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c..

La Milano Ass.ni, per contro, nel suo controricorso sottolinea che nel caso di specie si tratterebbe di litisconsorzio facoltativo e che, dalla pronuncia a sezioni unite n. 15142 del 2007 in poi, è caduto definitivamente il dogma della indivisibilità dell'interruzione e conseguentemente dell'estinzione, allorchè il litisconsorzio sia facoltativo. Ne trae la conseguenza che, come l'interruzione può essere parziale, anche la riassunzione possa riguardare solo una delle cause connesse. Nel caso di specie, la riassunzione è stata domandata solo da Unicredit, che non aveva alcun interesse ad agire verso gli assicuratori del responsabile civile del danno, non avendo azione diretta nei loro confronti, e

quindi il deposito del ricorso da parte dell'istituto di credito non poteva produrre una efficacia sanante rispetto alla riassunzione non tempestivamente richiesta dalla odierna ricorrente nel termine semestrale. La xxxxxx trae la conclusione che xxxxxx. non avrebbe rispettato il termine per riassumere fissato dall'art. 305 c.p.c., perentorio, e pertanto che ben abbia fatto la corte d'appello a confermare l'estinzione parziale del giudizio.

La questione sottoposta all'esame della Corte è la seguente:

se a seguito della declaratoria di interruzione dell'intero giudizio, il ricorso in riassunzione tempestivamente depositato nel termine perentorio di sei mesi dal verificarsi dell'evento interruttivo previsto dall'art. 305 c.p.c. da una della parti è idoneo ad evitare l'estinzione del giudizio, se ad esso non faccia seguito la tempestiva notifica del ricorso in riassunzione a tutte le parti nel termine fissato dal giudice ex art. 303 c.p.c., anche all'interno di un processo con pluralità di parti nel quale siano pendenti contestualmente più cause scindibili (una volta all'accertamento della responsabilità contrattuale di un soggetto, e l'altra all'accoglimento della domanda di manleva del danneggiante nei confronti delle sue compagnie di assicurazioni). Se, in particolare, qualora, al verificarsi di un evento interruttivo, sia stata dichiarata l'interruzione dell'intero giudizio, la riassunzione tempestivamente depositata da una delle parti della causa principale giova ad evitare l'estinzione del giudizio anche in riferimento alla causa tra il contraente danneggiante, assicurato, e le sue compagnie di assicurazioni. Come si vede si intersecano due problematiche ben distinte, quella relativa alla tempestività della riassunzione in mancanza di tempestiva notifica della *vocatio in ius*, e la problematica del processo con pluralità di parti con contestuale proposizione di cause scindibili.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie, due dei tre soggetti nei confronti dei quali è stata dichiarata l'estinzione del giudizio (xxxxx xxxxxx.) erano stati chiamati in causa *iussu iudicis*.

Deve ritenersi che il primo motivo di ricorso sia fondato, non avendo la corte d'appello fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale "Quando il processo sia stato dichiarato interrotto, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio" (Cass. n. 13683 del 2012); trattasi di un principio che, traendo origine dalla affermazione a sezioni unite di Cass. n. 14854 del 2006 secondo la quale "Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocatio in ius", il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da

cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3", è stato poi riaffermato da Cass. n. 21869 del 2013 e, da ultimo, da Cass. n. 7661 del 2015.

Le affermazioni su riportate non perdono di attualità qualora in un medesimo giudizio siano portate avanti contestualmente più cause, non legate tra di loro da vincoli inscindibili.

Se infatti la scindibilità delle cause ha portato a progressive affermazioni di questa Corte nel senso della possibilità che i due giudizi recuperino, anche in corso di causa, la loro autonomia, si è al contempo messo in rilievo che tale possibilità è una mera facoltà processuale per il giudice e non costituisce un obbligo:

Cass. S.U. n. 9686 del 2013 ha affermato che in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle.

Se quindi, come nella specie, il giudice, constatato il verificarsi dell'evento interruttivo a carico di una sola parte, ha dichiarato l'interruzione dell'intero giudizio, il ricorso in riassunzione depositato tempestivamente dall'attore ha effetto in relazione alla intera causa al fine di escludere l'estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti. A ciò si aggiunga che, come si è evidenziato in precedenza, dei tre soggetti nei confronti dei quali si è dichiarata l'estinzione, due erano stati chiamati in giudizio iussu iudicis avendo con tale strumento il giudice di primo grado ritenuto opportuno per ragioni di economia processuale consentire al danneggiante l'allargamento del giudizio con la chiamata in causa delle società coassicuratrici, la cui opportunità era emersa con la costituzione del P., unica società di assicurazioni chiamata in causa originariamente dalla ricorrente, che aveva eccepito l'esistenza della coassicurazione ed il conseguente limite della sua obbligazione indennitaria.

E' incontestato che la chiamata in causa iussu iudicis di cui all'art. 107 c.p.c. determini una situazione di litisconsorzio necessario c.d. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione (in questo senso Cass. n. 2901 del 2008, Cass. n. 3717 del 2010): anche per questo diverso ordine di motivi, la declaratoria di estinzione parziale del giudizio non è corretta. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente principale L.I. s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.p.c. in relazione agli artt. 156, 305 e 307 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Essa sviluppa dapprima una censura che coinvolge tutte e tre le coassicuratrici, quindi autonome censure relative ognuna alla posizione di una singola compagnia di assicurazioni.

Sostiene la ricorrente che poichè xxxxxxxx era, in primo grado, sia rappresentante che difensore di xxxx, la notifica del ricorso in riassunzione, eseguita entro il termine originariamente fissato dal giudice nei confronti della sola P. presso lo studio del suo procuratore xxx, potesse giovare anche alle altre parti ai fini della riassunzione del giudizio, in applicazione di quella

giurisprudenza che ritiene sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto al procuratore che si sia costituito per più parti (Cass. S.U. 29290 del 2008: "La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 c.p.c., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo").

Aggiunge la ricorrente che nella relata di notifica in calce all'atto di citazione in riassunzione, oltre alla indicazione " si notifici a xxxx presso il suo procuratore xxxxxx." è riportata tra parentesi la seguente aggiunta: "xxxx". La ricorrente sostiene che questo errore materiale, consistente nell'aver indicato tra parentesi anche una seconda parte, anch'essa difesa, per quella stessa causa, dall'avv. Casagrande, sarebbe stato idoneo a costituire valida notifica nei confronti di quella parte. Deve escludersi che esso incida sulla validità della notifica in favore della parte non destinataria di una notificazione autonoma in quanto esso non produce una situazione inequivoca in questo senso: al contrario, l'atto notificato è indirizzato solo verso la F. che ne rimane unica destinataria.

Sempre all'interno del secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla posizione della xxxx. Per quanto concerne in particolare la xxxx la ricorrente che essa era presente anche all'udienza del 10.12.2002 a mezzo del suo procuratore, e quindi in quella sede avrebbe dovuto eccepire l'estinzione, mentre lo avrebbe fatto, tardivamente, solo alla successiva udienza del 6.5.2003 insieme alle altre due compagnie di assicurazioni.

Sempre all'interno del secondo motivo, in relazione alla questione dell'estinzione, in riferimento alla posizione della sola xxxxxxxx. (xxxx.), la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 190 c.p.c. in relazione all'art. 307 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che la corte d'appello non abbia considerato il tenore delle conclusioni formulate dalla xxxxxx che all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ebbe prima a concludere nel merito, ribadendo l'eccezione di prescrizione, e solo in via subordinata ribadì l'eccezione di estinzione.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2702 c.c., artt. 116 e 167 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Contesta che sia stato rigettato il motivo di appello relativo alla quantificazione del danno subito dall'istituto di credito, e che la corte territoriale abbia ritenuto probanti, perchè solo genericamente contestate

dall'Istituto di vigilanza, documenti tutti provenienti dalla banca e privi di fede privilegiata (si trattava, in particolare, di fatture attestanti i costi di pubblicazione del comunicato stampa su un quotidiano e dei costi di ammortamento delle carte valori e degli assegni circolari in bianco trafugati, nonchè di un rendiconto analitico di quanto asportato dalla cassa contanti), tutti richiamati dalla denuncia sporta sotto la sua responsabilità dal direttore della filiale al commissariato.

Infine, con il quarto ed ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 345 c.p.c..

Critica la decisione d'appello laddove ha ritenuto inammissibile, in quanto domanda nuova proposta per la prima volta in appello, la sua domanda volta a far considerare il concorso di colpa della banca nella produzione dell'evento dannoso, avendo omesso ogni vigilanza nei due giorni, sabato e domenica, precedenti alla commissione del reato. Sostiene trattarsi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., comma 1, integrante non una eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, e come tale rilevabile anche d'ufficio ed anche per la prima volta in appello. Sostiene altresì che la corte avrebbe dovuto applicare il principio di diritto secondo cui in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227, comma 1) va distinta, anche sotto il profilo processuale, da quella disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo, che prevede il verificarsi del solo aggravamento del danno prodotto dal comportamento del danneggiato che non abbia concorso alla sua causazione, proprio perchè nel primo caso il giudice deve porsi questo tema d'indagine anche d'ufficio, sulla base naturalmente dei fatti allegati dalle parti e già introdotti nel processo. Il secondo motivo, comprensivo di molteplici questioni, è assorbito dall'accoglimento del primo, i motivi n. 3 e 4, concernenti i rapporti tra ricorrente principale ed xxxxx ovvero tra danneggiante e danneggiato, rimangono assorbiti anch'essi, attesa l'estinzione parziale del giudizio nei rapporti tra ricorrente principale ed xxxx

La posizione xxxx che è stata condannata a tenere indenne la società di vigilanza di quanto la stessa dovrà corrispondere nella misura indicata nella sentenza di appello, avrebbe interesse all'esame dei motivi di ricorso 3 e 4, che concernono il rapporto principale. Tuttavia, va preliminarmente chiarito che, non avendo essa proposto sul punto ricorso incidentale, ma avendo solo affermato di aderire ai "lamenti" della ricorrente principale sul punto, i profili di cui ai motivi 3 e 4 del ricorso principale, attinenti al rapporto tra la danneggiante e la danneggiata (e relativi al quantum della responsabilità del debitore principale e all'applicabilità dell'art. 1227 c.c.), non potranno essere esaminati neppure per quanto potrebbe interessare la posizione della xxxx., unica società garante che sia stata condannata in parte a pagare, in quanto la ricorrente principale vi ha rinunciato.

Va invece esaminato il ricorso incidentale di xxxx. Il ricorso incidentale di xxx. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la Fxxxxxx. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2952 c.c. nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Essa critica la sentenza impugnata nel punto in cui, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, ha reputato che l'eccezione di prescrizione proposta dalla ricorrente incidentale fosse tardiva perchè proposta in primo grado ma solo in comparsa conclusionale. La

ricorrente sostiene che, in realtà, l'eccezione sarebbe stata proposta (non con l'atto introduttivo ma pur sempre) prima dell'udienza di trattazione, a verbale, ma che ciò non sia direttamente verificabile essendo stato smarrito il fascicolo d'ufficio, ed essendo stato lo stesso ricostruito solo quanto agli atti depositati ed ai documenti prodotti, mentre non si è proceduto alla ricostruzione del verbale di causa. Sostiene la ricorrente incidentale che il tribunale prima e la corte d'appello poi avrebbero dovuto disporre la ricostruzione integrale dei verbali, ovvero consentire la rimessione in termini.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, la F. non da prova di aver chiesto la rimessione in termini e che essa sia stata negata, e neppure documenta, riportando i passi della comparsa conclusionale di primo grado, che quell'atto di parte contenesse semplicemente una migliore illustrazione di una eccezione già in precedenza formulata. In base alla formula dell'art. 180 c.p.c. prò tempore applicabile, il convenuto avrebbe potuto formulare l'eccezione di prescrizione o a verbale di prima udienza (se non lo aveva fatto nell'atto introduttivo) o in un atto da depositarsi non oltre i venti giorni precedenti l'udienza di trattazione e a fronte di una eccezione di tardività il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la tempestività dell'eccezione.

Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale, la xxx deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 107, 269 e 279 c.p.c. lamentando che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere infondata la sua eccezione di tardività ed inammissibilità della sua chiamata in causa, eseguita ben oltre i termini di cui all'art. 279 c.p.c. e senza rispettarne le modalità laddove l'istituto di vigilanza era ben a conoscenza della esistenza della coassicurazione.

Nel caso di specie, l'istituto di vigilanza, convenuto in giudizio, ha provveduto a chiamare tempestivamente in garanzia la sola società assicuratrice xxxxxx. Quando questa, nel costituirsi, ha puntualizzato che avrebbe risposto solo nei limiti del 20 % in ragione dell'esistenza della coassicurazione, il giudice di merito, per economia dei giudizi, ha disposto la chiamata iussu iudicis, i cui termini sono stati rispettati dalla convenuta. La ricorrente incidentale afferma che il giudice non avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della chiamata iussu iudicis per consentire alla parte di svolgere una attività che ormai le era preclusa, ovvero la chiamata in causa.

Il motivo è infondato.

Il potere di cui all'art. 107 c.p.c. di disporre la chiamata in causa iussu iudicis è un potere discrezionale del giudice di primo grado rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità (Cass. n. 315 del 2013). Come tale esso è sempre rimesso alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità (Cass. n. 22419 del 2008). Nel caso di specie, appurata l'esistenza di un rapporto di coassicurazione, il giudice ha preferito disporre la chiamata delle altre compagnie di assicurazione allo scopo di evitare il moltiplicarsi dei giudizi, in quanto in mancanza la società xxxx avrebbe dovuto proporre autonomo giudizio nei confronti delle compagnie di coassicurazione chiedendone la condanna prò quota.

Conclusivamente, va dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra la ricorrente xxxxxxxx. e la controricorrente xxx. con compensazione delle spese di giudizio.

Va accolto il primo motivo del ricorso principale de xxxxxxxxx. , assorbiti gli altri, e la causa va rimessa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese in applicazione del seguente principio di diritto:

Quando, in un processo con pluralità di parti all'interno del quale siano state proposte due o più distinte azioni, l'intero processo sia stato dichiarato interrotto a causa dell'evento verificatosi a carico di una sola parte, la riassunzione è tempestiva quando il relativo ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., da una delle parti con la conseguenza che ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato a tutte le altre parti, il giudice non può dichiarare l'estinzione anche parziale del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio". Il ricorso incidentale di xxxxxx Sai va rigettato.

p.q.m.

La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio tra la ricorrente xxxxxxxx con compensazione delle spese di giudizio; accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che deciderà anche sulle spese; rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 20 maggio 2015.